



AGENS

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

Roma, 27 luglio 2021
Prot. n. 099/21/H.19.

Alle Aziende associate

L o r o s e d i

OGGETTO: Provvedimento Agenzia delle Entrate - Definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all'articolo 32 del decreto Sostegni bis

L'art. 32 del decreto Sostegni bis (d.l. 25 maggio 2021, n. 73) convertito con legge 23 luglio 2021, n. 106, introduce un credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione.

In particolare, **la norma riconosce un credito d'imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19.**

Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021.

Il comma 4 della suindicata disposizione prevede che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa;

Ciò premesso, si segnala alle Associate il **provvedimento dell'Agenzia delle Entrate Prot. n. 191910/2021** del 15 luglio u.s. recante la definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all'articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

Il provvedimento contiene in allegato il modello di comunicazione delle spese per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione (comunicazione). La comunicazione deve essere inviata esclusivamente con modalità telematiche, mediante il servizio *web* nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate o i canali telematici dell'Agenzia.

La comunicazione può essere inviata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021. Per ciascun beneficiario il credito d'imposta è pari al 30% delle spese complessive risultanti



dall'ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia. Il credito non può eccedere il limite di 60.000 euro.

Ai fini del rispetto del limite di spesa, l'ammontare massimo del credito fruibile è pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale indicata con provvedimento del direttore dell'Agenzia, da emanare entro il 12 novembre p.v.

Il provvedimento in oggetto determina le modalità di fruizione del credito d'imposta, disponendo che esso può essere utilizzato fino all'importo massimo fruibile:

- a) nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa;
- b) in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento recante la percentuale di fruizione (quindi entro il 12.11.2021).

Sono disponibili sul sito dell'Agenzia delle entrate:

il [testo completo del provvedimento](#);

il [modello per la comunicazione delle spese per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione](#);

le [istruzioni per la compilazione](#);

le [specifiche tecniche per la trasmissione della comunicazione](#).

Con riserva di fornire eventuali ulteriori approfondimenti, si inviano cordiali saluti.

p. AGENS